

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3105

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'interno**

(PISANU)

**di concerto col Ministro della difesa**

(MARTINO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro delle politiche agricole e forestali**

(ALEMANNO)

**e col Ministro per la funzione pubblica**

(MAZZELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2004 (\*)

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004,  
n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente  
ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

---

(\*) Già presentato alla Camera dei deputati il 10 settembre 2004 e successivamente trasferito al Senato della Repubblica.

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Disegno di legge .....	»	64
Testo del decreto-legge .....	»	65

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge si muove nella prospettiva già indicata dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante, insieme all'accantonamento di specifiche risorse finanziarie, la previsione di nuovi provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Esso tende ad anticiparne alcuni effetti, in ragione dell'urgenza di tutelare l'allineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze di polizia, nei cui confronti il recente intervento a favore degli appartenenti ai ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ha determinato o accentuato alcune insostenibili sperequazioni.

Si fa riferimento all'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale, avendo provveduto al riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, senza, peraltro, intervenire sulle posizioni corrispondenti del personale delle Forze di polizia, rende necessario un intervento normativo per mantenere il complessivo equilibrio dei riordinamenti disposti con i decreti legislativi nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201 del 1995 e successivi provvedimenti correttivi, con conseguenti effetti penalizzanti per alcune categorie di ispettori delle Forze di polizia e, particolarmente, della Polizia di Stato, e disfunzionalità nell'espletamento dei servizi d'istituto.

L'urgenza del presente decreto va, quindi, considerata alla stregua del suddetto principio di equiordinazione, tanto più pressante se si pensa all'imminente entrata in vigore del nuovo sistema dei parametri stipendiali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e all'auspicata rapida definizione del nuovo accordo sindacale e di concertazione per il biennio economico 2004-2005, in vista del quale il presente decreto interessa particolarmente in relazione alla quantificazione dei riflessi finanziari.

Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore degli ispettori capo e dei periti tecnici capo della Polizia di Stato che, al 31 agosto 1995, rivestivano le qualifiche di sovrintendente principale e di sovrintendente capo (e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici) e che sono stati poi inquadrati, con decorrenza 1° settembre 1995, nelle qualifiche di ispettore capo e di perito tecnico capo dei ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, ai sensi degli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

L'istituzione di un solo e specifico ruolo ad esaurimento di cui ai citati articoli 15 e 19 del decreto legislativo n. 197 del 1995 era finalizzata ad evitare, nell'ambito della Polizia di Stato, che personale del ruolo dei sovrintendenti prima del riordino del 1995 (e della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3 giugno 1991) potesse scavalcare personale già appartenente al ruolo degli ispettori, parimenti inquadrato o successivamente promosso alla medesima qualifica di ispettore capo.

Venuta progressivamente meno questa esigenza, con l'articolo 14 del decreto legisla-

tivo «correttivo» 28 febbraio 2001, n. 53, i predetti ruoli ad esaurimento sono stati soppressi.

Peraltro, la predetta norma non ha eliminato la disparità di trattamento subita da tale personale, sia in sede di inquadramento (attesa la necessità di evitare scavalcamenti interni), sia in relazione alla disciplina della progressione in carriera prevista per il restante personale interessato dai provvedimenti di riordino, con particolare riferimento al mancato riconoscimento di una parte dell'anzianità pregressa. Infatti, per effetto della diversa disciplina transitoria, il predetto personale dei soppressi ruoli ad esaurimento non ha ancora raggiunto la qualifica apicale dei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici, a differenza di personale che prima del predetto riordino occupava una posizione analoga o inferiore, ovvero si trova a ricoprire una qualifica analoga a quella del personale che prima del riordino del 1995 rivestiva qualifiche o gradi inferiori (vice sovrintendente e sovrintendente).

Il disallineamento è ancora più marcato per 880 dei predetti ispettori capo e periti capo che già prima dell'entrata in vigore della legge di riforma 1° aprile 1981, n. 121, appartenevano al ruolo dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il previsto inquadramento nel grado di primo maresciallo dei marescialli capo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previsto dalla tabella B allegata al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, rende non più differibile l'eliminazione di tale disparità di trattamento.

Il comma 1 prevede, pertanto, l'inquadramento degli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001. Lo stesso comma 1 prevede l'inquadramento a ispettore superiore-sostituto ufficiale di

pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003, degli altri 703 ispettori capo e periti tecnici capo appartenenti ai soppressi ruoli ad esaurimento.

Il comma 2 stabilisce che gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando le vacanze disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni per scrutinio a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito superiore, ai sensi degli articoli 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed, in parte, in soprannumero riassorbibili con le successive vacanze per le medesime promozioni.

Al fine di riconoscere, nell'ambito del personale inquadrato, le posizioni di maggiore anzianità degli appartenenti ai predetti ruoli ad esaurimento, il comma 3 prevede che il personale inquadrato precede in ruolo i vincitori del concorso per titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui agli articoli 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e n. 337 del 1982, coerentemente anche con quanto previsto dal comma 2 dei medesimi articoli 31-*bis*.

Per gli ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al fine di riallineare le posizioni anche sotto il profilo economico, analogamente a quanto già previsto per i marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, introdotto dall'articolo 19 del decreto legislativo «correttivo» 28 febbraio 2001, n. 82, il comma 4 prevede la corresponsione, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, di un assegno personale «di riordino» che corrisponde alla differenza tra il trattamento stipendiale dell'ispettore capo e quello dell'ispettore superiore. Con decorrenza 1° gennaio 2003 è invece previsto il trattamento

economico pieno anche per il restante personale interessato e l'attribuzione dello scatto aggiuntivo per il personale inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001.

Per allineare le posizioni del personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - che vanta una anzianità nel soppresso ruolo dei sottufficiali che risale anche al 1969 e che risulta già fortemente penalizzato con particolare riferimento al mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa - a quelle maturate dal personale che rivestiva i corrispondenti gradi nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, il comma 5 prevede, altresì, la riduzione di due anni dell'anzianità di permanenza nella nuova qualifica, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ai fini dell'acquisizione della denominazione di «sostituto commissario» o di «sostituto direttore tecnico», tenuto anche conto delle disposizioni contenute nei provvedimenti «correttivi» del 2001.

Il comma 6, infine, reca l'autorizzazione di spesa.

L'articolo 2 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei predetti marescialli delle Forze armate.

Nell'ambito degli attuali ispettori capo del Corpo forestale dello Stato (758 unità) si individuano quattro gruppi in relazione alla qualifica rivestita e all'anzianità posseduta alla vigilia del riordino del 1995:

marescialli 1° luglio 1990 (sottufficiali dal 1981);

marescialli 1° luglio 1993 (sottufficiali dal 1986);

brigadieri 1° luglio 1992 (sottufficiali dal 1990);

brigadieri 1° luglio 1994 (sottufficiali dal 1992).

Si tratta di personale penalizzato in sede di riordino del 1995. Infatti, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

*a)* i marescialli del Corpo forestale dello Stato (sia con decorrenza 1° luglio 1990 che con decorrenza 1° luglio 1993) sono stati inquadrati al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore (al pari del vice ispettore della Polizia di Stato), mentre i marescialli dell'Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore capo;

*b)* i brigadieri del Corpo forestale dello Stato con anzianità 1° luglio 1992, al pari dei brigadieri 1° luglio 1994 e addirittura al pari dei vice brigadieri, sono stati inquadrati al 1° settembre 1995 nella qualifica di vice ispettore (al pari dei sovrintendenti della Polizia di Stato), mentre i brigadieri dell'Arma dei carabinieri sono stati inquadrati nella qualifica di ispettore. Conseguentemente i predetti brigadieri sono stati tutti promossi ispettori al 1° gennaio 1996 (primo scrutinio dopo il riordino) e ispettori capo al 1° gennaio 2001, a prescindere se ex brigadieri dal 1° luglio 1992 o dal 1° luglio 1994.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono volte, pertanto, ad eliminare tale disparità di trattamento prevedendo, da un lato, ai commi 1 e 2, l'inquadramento del personale di cui alla lettera *a)* a ispettore superiore ed a perito superiore con decorrenza 1° gennaio 2001 ovvero 1° gennaio 2003, coerentemente con le previsioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate, e, dall'altro lato, al comma 6, la riduzione di due anni a favore degli ex brigadieri con decorrenza 1° gennaio 1992, di cui alla lettera *b)*, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore e della maturazione di dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo per accedere al trattamento economico della qualifica superiore, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

Il riallineamento del personale di cui alla lettera *a*) comporta, con le medesime modalità, quello del personale, analogamente penalizzato dal riordino del 1995, che riveste attualmente la qualifica di perito capo ed appartenente prima del medesimo riordino alla VII qualifica funzionale dell'ex carriera di concetto, con decorrenza, per una parte, dal 1978 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1° gennaio 2001) e, dall'altra, dal 1990 e 1992 (inquadramento a perito superiore con decorrenza 1° gennaio 2003).

I commi 3, 4, 5 e 6 disciplinano gli effetti giuridici ed economici delle predette disposizioni e il comma 8 reca l'autorizzazione di spesa.

L'articolo 3 è volto ad allineare le posizioni degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria a quelle derivanti dal riordino del 1995 e dalle disposizioni di riallineamento dei predetti marescialli delle Forze armate.

Il comma 1 prevede l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo di quel personale, proveniente dal grado di sottufficiale nelle Forze armate e partigiane, arruolatosi nel disciolto Corpo degli agenti di custodia e poi successivamente inquadrato con il grado di maresciallo ordinario a decorrere dall'anno 1994 nel ruolo limitato e separato del Corpo di polizia penitenziaria, istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge di riforma 15 dicembre 1990, n. 395. Tale disposizione si rende necessaria al fine di sanare una grave situazione di disallineamento che non ha trovato soluzione in precedenza, non essendo stato il suddetto personale destinatario di alcuna disposizione normativa (il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e le sue successive modificazioni non hanno previsto alcuna disposizione nei confronti del suddetto personale).

Il comma 2 prevede l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003, del personale individuato dall'articolo 8, comma 1, lettera *c*), del citato decreto legislativo

n. 200 del 1995. Si tratta di personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali-sovrintendenti con una anzianità dal 1985 al 1987.

Il comma 3 precisa che il predetto inquadramento si applica ove più favorevole e ciò per salvaguardare le posizioni di quel personale, proveniente *ante* riordino dal ruolo degli ispettori con qualifica di vice ispettore, che ha conseguito in data antecedente al 1° gennaio 2003 la qualifica di ispettore superiore.

Lo stesso comma 3 stabilisce che gli inquadramenti di cui al comma 2 sono disposti, in parte, utilizzando le vacanze disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni per scrutinio a ispettore superiore ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni. In ogni caso, al fine di evitare dubbi interpretativi e possibili contenziosi, essendo in corso di espletamento concorsi per la nomina ad ispettore superiore, sono state fatte esplicitamente salve le procedure concorsuali indette ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

Il comma 4 stabilisce che il personale di cui si tratta segue in ruolo i vincitori del concorso per titoli ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002.

Il comma 5 prevede che per il personale di cui al comma 2, inquadrato ispettore superiore con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003, il trattamento economico sia corrisposto dalla stessa data.

Il comma 6, infine, reca l'autorizzazione di spesa.

Gli articoli 4 e 5 prevedono l'allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, a quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli

delle Forze armate di cui al citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004.

L'intervento ridetermina l'anzianità ai soli fini giuridici e pertanto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche ai fini dell'attribuzione della qualifica di luogotenente, essendo il numero delle qualifiche, da conferire annualmente, stabilito in misura non superiore, rispettivamente, a un ventiduesimo (articolo 38-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) e ad un

ventesimo (articolo 58-*quater* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) dell'organico del grado di maresciallo aiutante.

L'articolo 6, infine, reca la clausola di copertura finanziaria e quella di monitoraggio della spesa.

Si precisa, in proposito, che la copertura è posta a carico dello stanziamento predisposto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), per i riordinamenti di cui si è detto, coerentemente con quanto prospettato in premessa circa la natura del provvedimento qui in argomento.

## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore degli ispettori capo e dei periti tecnici capo della Polizia di Stato inquadrati, con decorrenza 1° settembre 1995, nei ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, ai sensi degli articoli 15 e 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, ruoli poi soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo «correttivo» 28 febbraio 2001, n. 53. Si tratta di 1.583 tra ispettori capo e periti tecnici capo in servizio al 1° settembre 2004, che al 31 agosto 1995 rivestivano le qualifiche di sovrintendente principale e di sovrintendente capo (e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici).

Complessivamente le unità interessate all'inquadramento, in servizio al 1° settembre 2004, sono le seguenti:

ispettori capo ex ruolo ad esaurimento degli ispettori . . . . .	1.437
(di cui 873 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)	
Periti capo ex ruolo ad esaurimento dei periti tecnici . . . . .	146
(di cui 7 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)	
Totale personale interessato all'inquadramento . . . . .	1.583
(di cui 880 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza)	

La decorrenza giuridica dell'inquadramento degli 880 ex sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissata al 1° gennaio 2001, mentre quella del restante personale dei soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici (703) è fissata al 1° gennaio 2003.

Si riporta, di seguito, un riepilogo sugli effetti economici degli inquadramenti.

*A) Progressione economica degli 880 ispettori capo e periti tecnici capo dei soppressi ruoli ad esaurimento, già sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrati ispettori superiori e periti tecnici superiori con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001:*

dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002: assegno personale «di riordino» pari alla differenza tra il trattamento stipendiale di ispettore capo e quello di ispettore superiore;



1° gennaio 2003: trattamento economico di ispettore superiore e di perito tecnico superiore e scatto aggiuntivo di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 53 del 2001;

1° gennaio 2005: parametro stipendiale «135,50» di ispettore superiore (con otto anni nella qualifica), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e della tabella 3 allegata al medesimo decreto;

1° luglio 2006: parametro stipendiale «139» di ispettore superiore «sostituto commissario» o di perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico», ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 53 del 2001, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge in oggetto, che prevede la riduzione di due anni della permanenza nella qualifica per l'acquisizione della predetta denominazione (si tratta di 842 unità poiché al 1° gennaio 2006 almeno 38 di quelli oggi inquadrati saranno cessati dal servizio per limiti di età).

*B) Progressione economica degli altri 703 ispettori capo e periti capo dei soppressi ruoli ad esaurimento inquadrati ispettori superiori e periti tecnici superiori con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003:*

1° gennaio 2003: trattamento economico di ispettore superiore e di perito tecnico superiore;

1° gennaio 2005: parametro stipendiale «135,50» di ispettore superiore e di perito tecnico superiore (con otto anni di anzianità nella qualifica), ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 193 del 2003;

1° gennaio 2013: parametro stipendiale «139» di ispettore superiore «sostituto commissario» e di perito tecnico superiore «sostituto direttore tecnico», ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003.

La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle A1-A10, per il personale di cui alla lettera A), e in quelle B1-B8, per il personale di cui alla lettera B).

L'onere complessivo è stato quantificato in 8.692.124,37 euro per il 2004, in 2.038.624,60 euro per il 2005, in 1.060.973,40 euro per il 2006 e in 1.510.306,20 euro a decorrere dal 2007, come riportato nell'allegata tabella C di riepilogo.

Ai sensi del comma 2 gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili, a partire dal 31 dicembre 2000, nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti tecnici superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e a perito tecnico superiore, ai sensi degli articoli 31-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed, in parte, in soprannumero riassor-

bibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.

Al riguardo, si rappresenta che deve ancora procedersi alle promozioni per le vacanze disponibili a partire dal 31 dicembre 2000 e che è in fase di espletamento il concorso relativo al 50 per cento dei posti disponibili a tale data. Si precisa che i posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento dell'aliquota del 50 per cento prevista per lo scrutinio per merito comparativo o comunque sono utilizzati per il concorso e per gli scrutini dell'anno successivo.

Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2000 rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore (6.000 unità) e di perito tecnico superiore (350 unità) e che al 1° settembre 2004 risultano non coperti circa 1.600 posti di ispettore superiore e circa 200 posti di perito tecnico superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, che tutto il personale inquadrato è stato comunque considerato in soprannumero sino al 31 dicembre 2003, compreso quello che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 in esame, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui agli articoli 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), dei citati decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono stati invece detratti, anche sotto il profilo finanziario, i posti previsti per le promozioni, con la medesima decorrenza, per scrutinio a ispettore superiore e a perito tecnico superiore, ai sensi dei predetti articoli 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 335 e 337 del 1982, cui avrebbe partecipato il personale inquadrato. Ciò in quanto le previsioni di bilancio per il 2004 hanno considerato il relativo onere.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo del 50 per cento delle vacanze disponibili ogni anno per le previste promozioni mediante scrutinio alla qualifica di ispettore superiore e a quella di perito tecnico superiore in base alla normativa vigente, nonchè delle posizioni soprannumerarie, sotto il profilo economico, determinate dagli inquadramenti in questione. Si tratta di una previsione minima, in quanto i posti disponibili per lo scrutinio al 31 dicembre 2003, utili ai fini del parziale riassorbimento degli inquadramenti, potrebbero aumentare, come detto, in relazione alla mancata completa copertura del 50 per cento dei posti riservati ai concorsi interni per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2003. Si riporta anche la previsione, pure questa minima, delle effettive posizioni soprannumerarie, sotto l'aspetto normativo, derivanti dal riassorbimento previsto dal predetto comma 2.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data vacanze disponibili	Numero vacanze disponibili per gli scrutini		Dec. econ. Inquadr.	Unità personale da inquadrare			Posizioni soprannumerarie (solo economiche)			Posizioni soprannumerarie (solo giuridiche)		
	Isp. sup.	Per. sup.		Isp.	Per.	Tot.	Isp.	Per.	Tot.	Isp.	Per.	Tot.
31-12-2000	535	-	15-3-2001	873*	7*	880	873	7	880	338	7	345
31-12-2001	348	91	1-1-2002	-	-	-	873	7	880	257	-	257
31-12-2002	273	55	1-1-2003	564**	139**	703	1437	146	1583	721	84	805
31-12-2003	206	29	1-1-2004	-	-	-	1231	117	1348	651	81	732
31-12-2004	51	-	1-1-2005	-	-	-	1180	117	1297***	600	81	681

\* Si tratta degli ex sottufficiali (873 ispettori capo e 7 periti capo) ai quali, a decorrere dal 15 marzo 2001 e fino al 31 dicembre 2002, è corrisposto un assegno di «riordino» pari alla differenza tra il livello stipendiale dell'ispettore capo e quello dell'ispettore superiore.

\*\* Si tratta degli altri 564 ispettori capo, nonché degli altri 139 periti tecnici capo già appartenenti al ruolo ad esaurimento, inquadrati con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

\*\*\* Totale posizioni soprannumerarie al 31 agosto 2005, corrispondente alla somma di quelle della tabella A2 (616) e di quelle della tabella B2 (681).

In relazione agli effetti economici conseguenti a quanto previsto dal comma 4, si evidenzia che il personale interessato è stato inquadrato alla qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo con decorrenza 1° settembre 1995 e che dopo dieci anni accederà al trattamento economico di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito superiore, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 193 del 2003; pertanto, l'onere conseguente all'inquadramento in soprannumero consiste nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e di perito tecnico capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore dal 15 marzo 2001, data di decorrenza dei primi effetti economici dell'inquadramento in soprannumero, al 31 agosto 2005. Atteso che ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 53 del 2001, e dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 193 del 2003, al personale interessato è attribuito, a quella data, il parametro stipendiale 135,50, mentre quello spettante agli ispettori e periti capo con dieci anni di anzianità è di 133, nelle tabelle A2 e B2 è stato calcolato il relativo onere.

Ai sensi del comma 5, gli ispettori capo e i periti tecnici capo già appartenenti al ruolo dei sottufficiali conseguono la denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico» ed accedono al parametro stipendiale «139», di cui alla tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 193 del 2003, con decorrenza 1° luglio 2006 (dopo cinque anni e sei mesi dall'inquadramento a ispettore superiore e a perito tecnico superiore). I relativi oneri sono riportati nella tabella A2. Gli oneri sono stati calcolati per 842 interessati, tenuto conto delle 38 cessazioni dal servizio per limiti di età previste fino a quella data. Si precisa che il numero considerato per la quantificazione degli oneri (differenza tra il trattamento di ispettore superiore, parametro 135,50, e di sostituto commissario, parametro 139), di cui alla richiamata tabella A2, non tiene conto delle 263 unità complessive riassorbite al 1° gennaio 2005 poichè il personale che sarebbe stato promosso ispettore o perito superiore a quella data, attraverso lo scrutinio

per merito comparativo, avrebbe maturato il parametro di sostituto commissario in data successiva al 1° luglio 2006 (dopo dieci e undici anni dall'acquisizione della qualifica di ispettore superiore ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003). Per effetto della disciplina transitoria di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003, il restante personale inquadrato (703 unità) acquisirà il predetto parametro stipendiale 139 con decorrenza 1° gennaio 2013 (dopo dieci anni dall'inquadramento). I relativi oneri a partire dal 1° gennaio 2013 per tale personale risultano coperti dalla mancata riduzione della spesa quantificata a regime e conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non considerate nelle tabelle A2 e B2, ed, in particolare, dagli oneri quantificati per gli 880 ex sottufficiali che acquisiscono la denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico» e il parametro stipendiale «139» con decorrenza 1° luglio 2006. Infatti, l'onere per i predetti ex sottufficiali andrà progressivamente diminuendo in conseguenza della cessazione dal servizio per limiti di età prevista quasi per tutti entro il 2013, per cui a partire da quella data l'onere già quantificato per tale personale potrà coprire quello per i predetti 703 ispettori inquadrati, di cui pure, a quella data, una parte risulterà cessata dal servizio per limiti di età.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'inquadramento nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore degli ispettori capo e dei periti capo del Corpo forestale dello Stato, già marescialli del soppresso ruolo dei sottufficiali del medesimo Corpo ovvero ex VII qualifica funzionale, inquadrati, con decorrenza 1° settembre 1995, nelle qualifiche di ispettore e di perito.

Complessivamente le unità interessate all'inquadramento sono 207, alcune con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 altre con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

Le unità interessate all'inquadramento con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001, in servizio al 1° settembre 2004, sono le seguenti:

a) ispettori capo ex marescialli con decorrenza 1° luglio 1990 .....	70
b) periti capo ex VII qualifica funzionale con decorrenza 1978 .....	21
	<hr/>
Totale personale interessato all'inquadramento .....	91

Le unità interessate all'inquadramento con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003, in servizio al 1° settembre 2004, sono le seguenti:

c) ispettori capo ex marescialli con decorrenza 1° luglio 1993 .....	77
d) periti capo ex VII qualifica funzionale con decorrenza 1990-1992 .....	39
	<hr/>
Totale personale interessato all'inquadramento .....	116

La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle D1-D10, per il personale di cui alle lettere *a)* e *b)*, e in quelle E1-E8, per il personale di cui alle lettere *c)* e *d)*.

L'onere complessivo è stato quantificato in 884.478,20 euro per il 2004, in 309.418,20 euro per il 2005, in 247.796,80 euro per il 2006 e in 220.370,80 euro a decorrere dal 2007, come riportato nell'allegata tabella F di riepilogo.

Gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore e a perito tecnico superiore, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera *a)*, e 47, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.

Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2000 rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore e di perito superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge, che tutto il personale inquadrato è stato comunque considerato in soprannumero sino al 31 dicembre 2003, compreso quello che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in esame, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *a)*, e 47, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 201 del 1995.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono stati invece detratti, anche sotto il profilo finanziario, i posti previsti per le promozioni, con la medesima decorrenza, per scrutinio a ispettore superiore e a perito superiore. Ciò in quanto le previsioni di bilancio per il 2004 hanno considerato il relativo onere.

In relazione agli effetti economici conseguenti a quanto previsto dal comma 5, si evidenzia che il personale interessato è stato inquadrato alla qualifica di ispettore capo e di perito capo, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio 1996 e 1° gennaio 1991 e che dopo dieci anni accede al trattamento economico di ispettore superiore e di perito superiore, per cui l'onere conseguente all'inquadramento in soprannumero consiste - escludendo i 21 periti capo che già al 10 gennaio 2001, dopo dieci anni nella qualifica, hanno maturato il trattamento economico di perito superiore - nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e di perito capo e quello di ispettore superiore e di perito superiore dal 15 marzo 2001, data di decorrenza dei primi effetti economici dell'inquadramento in soprannumero, al 31 dicembre 2005. Atteso che al personale interessato è attribuito, a quella data, il parametro stipendiale 135,50, mentre quello spettante agli ispettori e periti capo con dieci anni di anzianità è di 133, nelle tabelle D2 ed E2 è stato calcolato il relativo onere.

Ai sensi del comma 6, gli ispettori capo e i periti capo già appartenenti al ruolo dei sottufficiali e alla VII qualifica funzionale e inquadrati ispettori e periti superiori con decorrenza 1° gennaio 2001 conseguono la

denominazione di «scelto» ed accedono al parametro stipendiale «139», di cui alla tabella 3 allegata al decreto legislativo n. 193 del 2003, con decorrenza 1° luglio 2006 (dopo cinque anni e sei mesi dall'inquadramento a ispettore superiore e a perito superiore). I relativi oneri sono riportati nella tabella D2. Gli oneri sono stati calcolati per 86 interessati, tenuto conto delle 5 cessazioni dal servizio per limiti di età previste fino a quella data. Per effetto della disciplina transitoria di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 193 del 2003, il restante personale inquadrato (116 unità) acquisirà il predetto parametro stipendiale «139» con decorrenza 1° gennaio 2013 (dopo dieci anni dall'inquadramento). I relativi oneri a partire dal 1° gennaio 2013 per tale personale risultano coperti dalla mancata riduzione della spesa quantificata a regime e conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dal 2006, non considerate nelle tabelle D2 ed E2, ed, in particolare, dagli oneri quantificati per gli 86 ex sottufficiali ed ex VII qualifica funzionale che acquisiscono la denominazione di «scelto» e il parametro stipendiale «139» con decorrenza 1° luglio 2006. Infatti, l'onere per il predetto personale andrà progressivamente diminuendo in conseguenza delle cessazioni dal servizio per limiti di età previste entro il 2013; pertanto, a partire da quella data l'onere già quantificato per tale personale potrà coprire quello per i predetti 116 ispettori e periti inquadrati, di cui pure, a quella data, una parte risulterà cessata dal servizio per limiti di età.

In merito a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 in esame, relativo al riconoscimento di due anni di «sconto» in favore degli attuali ispettori capo con decorrenza 1° gennaio 2001, già ex brigadieri con decorrenza 1° luglio 1992, ai fini dell'attribuzione del trattamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 193 del 2003, si osserva che non ne conseguono maggiori costi prima del 1° luglio 2009 (dieci anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo dal 1° gennaio 1999, invece che dal 1° gennaio 2001, per effetto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge). Per il periodo successivo, limitato al biennio 2009-2010, poichè a partire dal 2011 a tale personale sarebbe stato comunque attribuito il trattamento economico di ispettore superiore, si rappresenta che il personale interessato sarà verosimilmente promosso alla qualifica superiore per effetto delle ordinarie procedure di scrutinio prima del 2009 essendo il più anziano in ruolo.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo con decorrenza 1° gennaio 2003 del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Si tratta di 16 unità.

La dimostrazione degli oneri è riportata nell'allegata tabella G.

Il comma 2 prevede l'inquadramento a ispettore superiore, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2003, degli ispettori capo del Corpo di polizia penitenziaria, già sovrintendenti capo al 31 agosto 1995 e inquadrati nella qualifica di ispettore con decorrenza 1° settembre 1995, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.

Complessivamente le unità interessate all'inquadramento, in servizio al 1° settembre 2004, sono 546.

La dimostrazione degli oneri è riportata nelle allegate tabelle G1-G5.

L'onere complessivo è stato quantificato in 1.930.395,72 euro per il 2004 e in 1.236.942,72 euro a decorrere dal 2005, come riportato nell'allegata tabella H di riepilogo, nella quale è riportata anche la quantificazione degli oneri dell'inquadramento delle 16 unità del predetto ruolo separato e limitato.

Ai sensi del comma 3 gli inquadramenti sono disposti, in parte, utilizzando il 50 per cento delle vacanze disponibili nella dotazione organica degli ispettori superiori e dei periti superiori, riservato alle promozioni per scrutinio a ispettore superiore, ai sensi dell'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 443 del 1992, ed, in parte, in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze per le medesime promozioni, determinate dalle previste cessazioni dal servizio.

Premesso che i posti disponibili per le promozioni per scrutinio a partire dal 31 dicembre 2002 rientrano nell'ambito delle dotazioni organiche delle qualifiche di ispettore superiore e di perito superiore, si evidenzia, ai fini della quantificazione degli oneri, che tutto il personale inquadrato è stato considerato comunque in soprannumero, compreso quello che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, assorbe i posti disponibili per le promozioni per scrutinio di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 443 del 1992.

In relazione agli effetti economici, con decorrenza 1° gennaio 2003, conseguenti a quanto previsto dal comma 5, si evidenzia che - per effetto di una disciplina non allineata a quella delle altre Forze di polizia - il personale interessato è stato precedentemente inquadrato alla qualifica di ispettore capo con decorrenza 1° gennaio 1999 e che dopo dieci anni accederà al trattamento economico di ispettore superiore; pertanto, l'onere conseguente all'inquadramento in soprannumero consiste nella differenza tra il trattamento economico di ispettore capo e quello di ispettore superiore dal 1° gennaio 2003, data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento in soprannumero, al 31 dicembre 2008. Peraltro, atteso che il parziale riassorbimento degli oneri si sarebbe verificato a partire dal 2009, nella quantificazione degli oneri non se ne è tenuto conto, per cui l'onere rimane sempre quello calcolato a decorrere dal 2005, come emerge dalle allegate tabelle G2 e H.

Gli ispettori superiori inquadrati ai sensi del comma 2 conseguono la denominazione di «sostituto commissario» ed accedono al parametro stipendiale «139», con decorrenza 1° gennaio 2013 (dopo dieci anni dall'acquisizione della predetta denominazione). I relativi oneri, a partire da quella data, risultano compensati, sia dal mancato assorbimento, nel 2009, come sopra accennato, dell'onere relativo al conseguimento da parte di tale personale del trattamento economico di ispettore superiore (dopo dieci anni dal conseguimento della qualifica di ispettore capo), sia dalla mancata riduzione della spesa quantificata a decorrere dal 2006, conseguente alle cessazioni dal servizio per limiti di età a partire dalla stessa

data, non considerate nella richiamata tabella G2 (le 546 unità previste a partire dal 2005 rimangono immutate).

Gli articoli 4 e 5, relativi all'anticipazione al 1° gennaio 2001, ai soli fini giuridici, della promozione dei marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, atteso che l'accesso alla qualifica di luogotenente avviene nei limiti dei posti previsti dalla vigente normativa.

L'articolo 6 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria.





TABELLA 22

**ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPIETTORE SUPERIORE  
(EX SOLI UFFICIALE)**

Periodo		Onere differenziale Isp. IE - Isp. S. Usp.						COSTO UNITARIO ANNUALE	COSTO UNITARIO MESESE	COSTO COMPLESSIVO
		ruolo ordinario			ruolo tecnico					
		ESORTIVO	PASSIVO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ESORTIVO	PASSIVO	TOTALE RUOLO TECNICO			
1/1/1981	31/12/1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1982	31/12/1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1983	31/12/1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1984	31/12/1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1985	31/12/1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1986	31/12/1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1987	31/12/1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1988	31/12/1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1989	31/12/1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1990	31/12/1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1991	31/12/1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1992	31/12/1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1993	31/12/1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1994	31/12/1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1995	31/12/1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1996	31/12/1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1997	31/12/1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1998	31/12/1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/1999	31/12/1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2000	31/12/2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2001	31/12/2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2002	31/12/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2003	31/12/2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2004	31/12/2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2005	31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2006	31/12/2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2007	31/12/2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2008	31/12/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2009	31/12/2009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2010	31/12/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2011	31/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2012	31/12/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2013	31/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2014	31/12/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2015	31/12/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2016	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2017	31/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2018	31/12/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2019	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2020	31/12/2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2021	31/12/2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2022	31/12/2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2023	31/12/2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2024	31/12/2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2025	31/12/2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2026	31/12/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2027	31/12/2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2028	31/12/2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2029	31/12/2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2030	31/12/2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2031	31/12/2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2032	31/12/2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2033	31/12/2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2034	31/12/2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2035	31/12/2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2036	31/12/2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2037	31/12/2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2038	31/12/2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2039	31/12/2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2040	31/12/2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2041	31/12/2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2042	31/12/2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2043	31/12/2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2044	31/12/2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2045	31/12/2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2046	31/12/2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2047	31/12/2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2048	31/12/2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2049	31/12/2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2050	31/12/2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2051	31/12/2051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2052	31/12/2052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2053	31/12/2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2054	31/12/2054	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2055	31/12/2055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2056	31/12/2056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2057	31/12/2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2058	31/12/2058	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2059	31/12/2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2060	31/12/2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2061	31/12/2061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2062	31/12/2062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2063	31/12/2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2064	31/12/2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2065	31/12/2065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2066	31/12/2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2067	31/12/2067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2068	31/12/2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2069	31/12/2069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2070	31/12/2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2071	31/12/2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2072	31/12/2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2073	31/12/2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2074	31/12/2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2075	31/12/2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2076	31/12/2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2077	31/12/2077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2078	31/12/2078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2079	31/12/2079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2080	31/12/2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2081	31/12/2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2082	31/12/2082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2083	31/12/2083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2084	31/12/2084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2085	31/12/2085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2086	31/12/2086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2087	31/12/2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2088	31/12/2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2089	31/12/2089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2090	31/12/2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2091	31/12/2091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2092	31/12/2092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2093	31/12/2093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2094	31/12/2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2095	31/12/2095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2096	31/12/2096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2097	31/12/2097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2098	31/12/2098	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1/2099	31/12/2099	0								

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI)  
ANNO 2001**

**TABELLA A3**

Periodo				Onere differenze Isp. RE - Isp. S. Ups.							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO
				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA			
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO		86,24	1.034,85	40,475
15/3/2001	30/3/2001	0	16	873	0	873	7	0	7	880			
31/3/2001	31/12/2001	10	1	873	0	873	7	0	7	880	1.034,85	761,441	

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI)  
ANNO 2002**

**TABELLA A4**

Periodo				Onere differenze Isp. RE - Isp. S.Ups.											
				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO		
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO						
1/1/2002	31/12/2002	13	0	873	0	873	873	0	7	0	7	880	1.061,42	88,45	1.011.868

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI)  
ANNO 2003**

**TABELLA A5**

Periodo				Onere differenze Isp. RE - Isp. S. Ups.							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO	
				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA				
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO		880	-3,56	599.350,	2.062.209,
	1/1/2003			873	0	873	7	0	7	880				
1/1/2003	30/4/2003	4	0	873	0	873	7	0	7	880	2.043,28	170,27	599.350,	
1/5/2003	31/12/2003	9	0	873	0	873	7	0	7	880	3.124,62	260,38	2.062.209,	

**TABELLA A6**  
**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**  
**(EX SOTTUFFICIALI)**  
**ANNO 2004**

Periodo				Onere differenze Isp. RE - Isp. S.Ups.							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO
				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA			
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO		667	-615,94	260,38
1/1/2004				873	206	667	7	7	0	667			
1/1/2004	31/12/2004	13	0	873	206	667	7	7	0	667	3.124,62	260,38	2.257.754,

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI)  
ANNO 2005**

**TABELLA AZ**

Periodo		ruolo ordinario				ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO		
		EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO							
Dal	Al	Mesi	Giorni											
1/1/2005	31/8/2005	8	0		873	257	616	7	7	0	616	2.035,23	169,60	835.788,80

Periodo		ruolo ordinario				ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO		
		EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO							
Dal	Al	Mesi	Giorni											
1/9/2005	31/12/2005	5	0		873	257	616	7	7	0	616	515,98	43,00	132.440,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>											<b>966.228,80</b>		<b>132.440,00</b>	

**TABELLA AB**

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI)**

ANNO 2006

Periodo				Onere differenze Isp. S. Ups - Isp. S. Ups. + 8 anni						ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO COMPLESSIVO
				ruolo ordinario		ruolo tecnico		FORZA					
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO COMPLESSIVO	
1/1/2006	31/06/2006	6	0	873	257	616	7	7	0	515,99	43,00	158.928,00	
											158.928,00		

Periodo				Onere differenze Isp. S. Ups.- Isp. S. Ups Sostituto commissario						Onere complessivo	
				ruolo ordinario		ruolo tecnico		Forza Compli	Onere unitario mensile		Onere unitario annuale
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	PERSONALE CESSATO	EX SOTTUFFICIALI	PERSONALE CESSATO			ONERE UNITARIO MENSILE	
1/7/2006	31/12/2006	6	0	873	38	7	0	842	1.238,36	521.366,40	103,20
											521.366,40

TOTALE COMPLESSIVO	680.294,40
--------------------	------------



**TABELLA A9****ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE****(EX SOTTUFFICIALI)****ANNO 2007**

<b>Onere differenze Isp. S.Ups.- Isp. S.Ups Sostituto commissario</b>									
Periodo		ruolo ordinario		ruolo tecnico		Forza Compl	Onere unitario annuale	Onere unitario mensile	Onere complessivo
		ex sottuff	PERSONALE CESSATO	ex sottuff	PERSONALE CESSATO				
1/1/2007	31/12/2007	0	873	7	0	<b>842</b>	1.238,36	103,20	<b>1.129.627,20</b>
									<b>1.129.627,20</b>

**TABELLA A10**

<b>RIEPILOGO ONERI EX SOTTUFFICIALI</b>	
<b>ANNO</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
<b>2001</b>	<b>801.917,02</b>
<b>2002</b>	<b>1.011.868,00</b>
<b>2003</b>	<b>2.658.427,20</b>
<b>2004</b>	<b>1.846.923,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.319.135,22</b>
<b>2005</b>	<b>968.228,80</b>
<b>2006</b>	<b>680.294,40</b>
<b>2007</b>	<b>1.129.627,20</b>



TABELLA B2

**ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE EX-RUOLO ESAURIMENTO.)**

Onere differenze Isp. RE - Isp. S.Ups.

Periodo		ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
		ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RASSORBITAMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RASSORBITAMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Mesi	Giorni								
		1/1/2003						703	-44,98		-31.588,17
1/1/2003	31/12/2003	13	0	564	0	564	139	703	1.632,91	136,06	1.243.635,12
		1/1/2004						681	-64,64		-44.159,04
1/1/2004	31/12/2004	13	0	564	0	564	139	681	1.632,91	136,06	1.204.710,24
1/1/2005	31/12/2005	6	0	564	0	564	139	681	2.035,23	169,60	923.980,90

**Onere differenze Isp. S.Ups - Isp. S.Ups. + 8 anni**

Periodo		ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
		ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RASSORBITAMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RASSORBITAMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Mesi	Giorni								
		1/9/2005						681	515,99	43,00	146.415,00
1/9/2005	31/12/2005	5	0	564	0	564	22	681	515,99	43,00	380.679,00
		1/1/2006						681	515,99	43,00	380.679,00
1/1/2006	31/12/2006	13	0	564	0	564	22	681	515,99	43,00	380.679,00
1/1/2007	31/12/2007	13	0	564	0	564	22	681	515,99	43,00	380.679,00
TOTALE COMPLESSIVO										4.204.742,86	

TABELLA B3

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO)  
ANNO 2003**

Periodo				Onere differenze Isp. RE - Isp. S.Ups.									
				ruolo ordinario			ruolo tecnico				FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE
Dal	Al	Mesi	Giorni	ALTR0 PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTR0 PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
1/1/2003				564	0	564	199	0	139	703	-44,39		-31,20€
1/1/2003	31/12/2003	13	0	564	0	564	199	0	139	703	1.632,91	136,08	1.243,63€

## TABELLA B4

ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO)

ANNO 2004

Periodo				Onere differenze Isp. RE - Isp. S.Ups.							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO		
				ruolo ordinario			ruolo tecnico						FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE
Dal	Al	Mesi	Giorni	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO	681	-64,84	138,08		
1/1/2004				564	0	564	139	22	117				681	
1/1/2004	31/12/2004	13	0	564	0	564	139	22	117	681	1.632,91			

TABELLA B5

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO)  
ANNO 2005**

<b>Onere differenze Isp. RE - Isp. S.Ups.</b>													
<b>Periodo</b>				<b>ruolo ordinario</b>			<b>ruolo tecnico</b>			<b>FORZA COMPLESSIVA</b>	<b>ONERE UNITARIO ANNUALE</b>	<b>ONERE UNITARIO MENSILE</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
				<b>ALTR0 PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO</b>	<b>RIASSORBIMENTO</b>	<b>TOTALE RUOLO ORDINARIO</b>	<b>ALTR0 PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO</b>	<b>RIASSORBIMENTO</b>	<b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Mesi</b>	<b>Giorni</b>										
1/1/2005	31/8/2005	8	0	564	0	564	139	22	117	681	2.035,23	169,60	923.960,80

<b>Onere differenze Isp. S.Ups - Isp. S.Ups. + 8 anni</b>													
<b>Periodo</b>				<b>ruolo ordinario</b>			<b>ruolo tecnico</b>			<b>FORZA COMPLESSIVA</b>	<b>ONERE UNITARIO ANNUALE</b>	<b>ONERE UNITARIO MENSILE</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
				<b>ALTR0 PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO</b>	<b>RIASSORBIMENTO</b>	<b>TOTALE RUOLO ORDINARIO</b>	<b>ALTR0 PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO</b>	<b>RIASSORBIMENTO</b>	<b>TOTALE RUOLO TECNICO</b>				
<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Mesi</b>	<b>Giorni</b>										
1/9/2005	31/12/2005	5	0	564	0	564	139	22	117	681	515,99	43,00	146.415,00

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.070.395,80</b>
---------------------------	---------------------

**TABELLA B6**

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO)  
ANNO 2006**

Periodo				Onere differenze Isp. S.Ups - Isp. S.Ups. + 8 anni						ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO	
				ruolo ordinario			ruolo tecnico						FORZA COMPLESSIVA
Dal	Al	Mesi	Giorni	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO	681	515,99	43,00	
1/1/2006	31/12/2006	13	0	564	0	564	139	22	117				681



## TABELLA BZ

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO)  
ANNO 2007**

Periodo				Onere differenze Isp. S.Ups - Isp. S.Ups. + 8 anni						ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO	
				ruolo ordinario			ruolo tecnico						FORZA COMPLESSIVA
Dal	Al	Mesi	Giorni	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO	FORZA COMPLESSIVA	515,99	43,00	380.679,0
1/1/2007	31/12/2007	13	0	564	0	564	564	0	117	681	515,99	43,00	380.679,0

**TABELLA B8**

<b>RIEPILOGO ONERI ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO</b>	
<b>ANNO</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
<b>2001</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>0,00</b>
<b>2003</b>	<b>1.212.428,95</b>
<b>2004</b>	<b>1.160.560,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.372.989,15</b>
<b>2005</b>	<b>1.070.395,80</b>
<b>2006</b>	<b>380.679,00</b>
<b>2007</b>	<b>380.679,00</b>

**TABELLA C****RIEPILOGO ONERI****POLIZIA DI STATO**

ANNO	ONERE EX SOTTUFFICIALI	ONERE ALTRO PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	ONERE COMPLESSIVO
2001	801.917,02	0,00	801.917,02
2002	1.011.868,00	0,00	1.011.868,00
2003	2.658.427,20	1.212.428,95	3.870.856,15
2004	1.846.923,00	1.160.560,20	3.007.483,20
<b>TOTALE</b>	<b>6.319.135,22</b>	<b>2.372.989,15</b>	<b>8.692.124,37</b>
2005	968.228,80	1.070.395,80	2.038.624,60
2006	680.294,40	380.679,00	1.060.973,40
2007	1.129.627,20	380.679,00	1.510.306,20



TABELLA 32

**ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX BOLLEGGIALE E VILGIANICA)**

*Onere differenziale Imp. Sup. - Esp. Sup.*

Periodo	posto ordinario				posto tecnico				FORZA COMPLESSIVA	ONERE ORDINARIO PUNTO	ONERE ORDINARIO MEBBLE	ONERE COMPLESSIVO	
	Sett	Mest	Sbiett	ESOTTIPICOLI	ASSIGNAMENTI	TOTALI RUOLO	EX VILGIANICA	TECNICO					TOTALI RUOLO
1/1/1989-31/12/1989	0	0	16	73	0	73	0	0	0	73	8.751,80	98,24	
1/1/1990-31/12/1990	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	8.751,80	98,24	
1/1/1991-31/12/1991	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	8.751,80	98,24	
1/1/1992-31/12/1992	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	8.751,80	98,24	
1/1/1993-31/12/1993	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	8.751,80	98,24	
1/1/1994-31/12/1994	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	8.751,80	98,24	
1/1/1995-31/12/1995	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	8.751,80	98,24	
1/1/1996-31/12/1996	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	8.751,80	98,24	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>61.802,80</b>	<b>700,92</b>	

*Onere differenziale Imp. Sup. - Esp. Sup. - 9 anni*

Periodo	posto ordinario				posto tecnico				FORZA COMPLESSIVA	ONERE ORDINARIO PUNTO	ONERE ORDINARIO MEBBLE	ONERE COMPLESSIVO	
	Sett	Mest	Sbiett	ESOTTIPICOLI	ASSIGNAMENTI	TOTALI RUOLO	EX VILGIANICA	TECNICO					TOTALI RUOLO
1/1/1989-31/12/1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1990-31/12/1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1991-31/12/1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1992-31/12/1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1993-31/12/1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1994-31/12/1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1995-31/12/1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1996-31/12/1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*Onere differenziale Imp. Sup. - Esp. Sup. - 8 anni - Esp. Sup. - Esp. Sup.*

Periodo	posto ordinario				posto tecnico				FORZA COMPLESSIVA	ONERE ORDINARIO PUNTO	ONERE ORDINARIO MEBBLE	ONERE COMPLESSIVO	
	Sett	Mest	Sbiett	ESOTTIPICOLI	ASSIGNAMENTI	TOTALI RUOLO	EX VILGIANICA	TECNICO					TOTALI RUOLO
1/1/1989-31/12/1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1990-31/12/1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1991-31/12/1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1992-31/12/1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1993-31/12/1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1994-31/12/1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1995-31/12/1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
1/1/1996-31/12/1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**TABELLA D3**  
**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**  
**(EX SOTTUFFICIALI E VII QUALIFICA)**  
**ANNO 2001**

Periodo				Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup.							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO
				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA			
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO		70	1.034,85	86,24
15/3/2001	30/3/2001	0	16	70	0	70	0	0	0	70			
31/3/2001	31/12/2001	10	1	70	0	70	0	0	0	70	1.034,85	86,24	60.569,2

**TABELLA D4**

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI E VII QUALIFICA)  
ANNO 2002**

Periodo				Onere differenze Isp. Capo- Isp. Sup.							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO
				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA			
Dal	Al	Mesi	Giorni	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO		70	1.061,42	88,45
1/1/2002	31/12/2002	13	0	70	0	70	0	0	0	70			

TABELLA D5

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI E VII QUALIFICA)**

**ANNO 2003**  
**Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup.**

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Giorni										
1/1/2003			70	0	70	0	0	0	70	-3,56	-249,20	
1/1/2003	30/4/2003	4	70	0	70	0	0	0	70	2.043,28	47.675,60	
1/5/2003	31/12/2003	9	70	0	70	0	0	0	70	3.124,62	164.039,40	

**Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup.**

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Giorni										
1/1/2003			0	0	0	21	0	21	21	40,64	657,64	
1/1/2003	30/4/2003	4	0	0	0	21	0	21	21	410,36	2.872,80	
1/5/2003	31/12/2003	9	0	0	0	21	0	21	21	1.491,71	23.494,59	



TABELLA D6

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI E VII QUALIFICA)**

**ANNO 2004  
Onere differenze fsp. Capo - fsp. Sup. (+ 8 anni)**

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Giorni										
1/1/2004	31/12/2004	0	70	41	29	0	0	0	29	-815,94		-17.862,26
1/1/2004	31/12/2004	13	70	41	29	0	0	0	29	3.124,82	260,38	98.185,06

**Onere differenze Perito Sup - Perito Sup. + 8 anni**

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Giorni										
1/1/2004	31/12/2004	0	0	0	0	21	7	14	14	59,67		835,38
1/1/2004	31/12/2004	13	0	0	0	21	7	14	14	1.491,71	124,31	22.624,23



TABELLA D8

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(EX SOTTUFFICIALI E VII QUALIFICA)**

**ANNO 2006**

**Onere differenze Isp. Sup. - Isp. Sup. con 8 anni**

Periodo		ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO		
		EX SOTTUFFICIALI	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO TECNICO						
Dal	Al	Mesi	Giorni										
1/1/2006	31/12/2006	13	0	70	41	29	21	7	14	43	515,99	43,00	24.037,00

**Onere differenze Isp. Sup. con 8 anni - Ispettore Sup. Scelto**

Periodo		ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO		
		EX SOTTUFFICIALI	CESSATI	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	CESSATI	TOTALE RUOLO TECNICO						
Dal	Al	Mesi	Giorni										
1/7/2006	31/12/2006	7	0	70	5	65	21	0	21	86	722,37	60,20	36.240,40

30/12/2006

**TABELLA D9**  
**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**  
**(EX SOTTUFFICIALE VII QUALIFICA)**

**ANNO 2007**  
**Onere differenze Isp. Sup. - Isp. Sup. + 8 anni**

Periodo				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
				EX SOTTUFFICIALE	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Mesi	Giorni										
1/1/2007	30/12/2007	13	0	70	41	29	21	7	14	43	515,99	43,00	24.037,00

**Onere differenze Isp. Sup. + 8 anni Ispettore Sup. Scelto**

Periodo				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
				EX SOTTUFFICIALE	CESSATI	TOTALE RUOLO ORDINARIO	EX VII QUALIFICA	CESSATI	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Mesi	Giorni										
1/1/2007	30/12/2007	13	0	70	5	65	21	0	21	86	722,37	60,20	67.303,60

**TABELLA D10**

<b>RIEPILOGO ONERI EX SOTTUFFICIALI E VII QUALIFICA CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	
<b>ANNO</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
<b>2001</b>	<b>63.788,86</b>
<b>2002</b>	<b>80.489,50</b>
<b>2003</b>	<b>238.690,83</b>
<b>2004</b>	<b>103.762,41</b>
<b>TOTALE</b>	<b>486.731,60</b>
<b>2005</b>	<b>53.661,40</b>
<b>2006</b>	<b>60.277,40</b>
<b>2007</b>	<b>91.340,60</b>

TABELLA EI

TABELLA DIMOSTRATIVA ONERE UNITARIO ANNUALE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE (ALTRO PERSONALE)

Periodo	Ispettore Capo					Ispettore Superiore					Differenze					R.A.P. a carico dell'ente				
	Emolumenti Pers.	Scatti D.L. 53/2001	I.I.S.	Ind. Pers.	Antisegretari D. leg. 18/9/88	Emolumenti Pers.	Scatti D.L. 53/2001	I.I.S.	Ind. Pers.	Antisegretari D. leg. 18/9/88	Emolumenti Pers.	Scatti D.L. 53/2001	I.I.S.	Ind. Pers.	Antisegretari D. leg. 18/9/88		R.A.P. a carico dell'ente			
01/01/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,31	524,29			
Del periodo Anticipazioni	11.027,88	0,00	8.416,30	7.795,40	0,00	11.091,89	0,00	8.495,48	8.162,40	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	1.573,31			
01/01/04	0,00	0,00	0,00	0,00	892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	835,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,88	544,24			
Del periodo Anticipazioni	11.269,46	0,00	8.443,40	7.795,20	0,00	11.061,89	0,00	8.495,48	8.162,40	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	1.532,31			
Del periodo Anticipazioni	19.091,30	0,00	0,00	7.795,20	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	11.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	549,40	2.005,29			
Del periodo Anticipazioni	15.941,20	0,00	0,00	7.795,90	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	11.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	549,40	2.005,29			
Del periodo Anticipazioni	16.011,20	0,00	0,00	7.795,70	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	11.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	549,40	2.005,29			
Del periodo Anticipazioni	15.091,20	0,00	0,00	7.795,20	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	11.189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	549,40	2.005,29			
<b>Ispettore Superiore (Capo con 10)</b>																				
Periodo	Emolumenti Pers.	Scatti D.L. 53/2001	I.I.S.	Ind. Pers.	Antisegretari D. leg. 18/9/88	Emolumenti Pers.	Scatti D.L. 53/2001	I.I.S.	Ind. Pers.	Antisegretari D. leg. 18/9/88	Differenze					R.A.P. a carico dell'ente				
Del periodo Anticipazioni	14.536,95	0,00	0,00	8.162,40	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	115,99			
Del periodo Anticipazioni	14.536,95	0,00	0,00	8.162,40	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	115,99			
<b>Ispettore Superiore S. UPS. + 8 anni</b>																				
Periodo	Emolumenti Pers.	Scatti D.L. 53/2001	I.I.S.	Ind. Pers.	Antisegretari D. leg. 18/9/88	Emolumenti Pers.	Scatti D.L. 53/2001	I.I.S.	Ind. Pers.	Antisegretari D. leg. 18/9/88	Differenze					R.A.P. a carico dell'ente				
Del periodo Anticipazioni	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	515,99			
Del periodo Anticipazioni	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	20.209,83	0,00	0,00	8.162,40	0,00	579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	515,99			
<b>Differenze</b>																				
Ispettore Superiore S. UPS.	Ind. Pers.	Ind. Pers.	Differenza complessiva														R.A.P. a carico dell'ente			
20/200,83	8.162,40	20.731,95	8.162,40	0,00	529,82	200,35	722,37													

TABELLA E2

**ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**

**(ALTRO PERSONALE)**

*Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup.*

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			ALTR0 PERSONALE*	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTR0 PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Giorni										
1/1/2003					77	0	77	99	0	99	-44,29	-5.149,24
1/1/2003	31/12/2003	13	0	77	77	0	77	99	0	99	1.032,91	205.209,84
1/1/2004					77	0	77	99	0	99	-64,84	-7.521,41
1/1/2004	31/12/2004	15	0	77	77	0	77	99	0	99	1.832,91	205.209,84
1/1/2005	31/12/2005	13	0	77	0	77	99	0	0	99	2.035,23	255.796,80
1/1/2006	31/12/2006	9	0	77	0	77	0	0	0	99	189,80	78.265,20
1/1/2006	31/12/2006	13	0	0	0	0	99	0	39	189,80	85.987,20	
1/1/2007	31/12/2007	13	0	0	0	0	99	0	39	189,80	85.987,20	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>											<b>719.723,40</b>	

**Onere differenze Isp. Sup. - Isp. Sup con 8 anni**

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			ALTR0 PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTR0 PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Giorni										
1/1/2006					77	0	77	0	0	0	43,00	23.177,00
1/1/2006	31/12/2006	7	0	77	77	0	77	0	0	0	43,00	43.043,00
1/1/2007	31/12/2007	10	0	77	0	77	0	0	0	0	43,00	43.043,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>											<b>719.723,40</b>	

**TABELLA E3**  
**ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**  
**(ALTRO PERSONALE)**

Periodo		Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup.										ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO
		ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE				
		ALTR0 PERSONALE	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTR0 PERSONALE	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO							
Dal	Al	Mesi	Giorni											
1/1/2003				77	0	77	39	0	39	116	-44,39	136,09	-5.149,2'	
1/1/2003	31/12/2003	13	0	77	0	77	39	0	39	116	1.632,91		205.208,6'	



## TABELLA E4

**ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE)**

Periodo				Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup.							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO	
				ruolo ordinario			ruolo tecnico							FORZA COMPLESSIVA
Dal	Al	Mei	Giorni	ALTRO PERSONALE ESAUIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE EX RUOLO	ESAUIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO	116	-64,84	136,08	
1/1/2004				77	0	77	39	39	0	39				116
1/1/2004	31/12/2004	13	0	77	0	77	39	39	0	39	116	1.632,91	136,08	205.208,64

**TABELLA E5**

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE)  
ANNO 2005**

Periodo				Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup.									
				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
Dal	Al	Mesi	Giorni	ALTRO PERSONALE	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				
1/1/2005	31/12/2005	13	0	77	0	77	77	39	0	39	2.085,23	169,60	255.756,80

TABELLA E6

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE)**

**ANNO 2006**

**Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup con 8 anni**

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Ai	Giorni										
1/1/2006	31/12/2006	13	0	0	0	0	39	39	2.035,23	169,60		
1/1/2006	30/06/2006	6	77	0	77	0	0	77	2.035,23	169,60		

**Onere differenze Isp. Capo con 10 anni - Isp. Sup con 8 anni**

Periodo			ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
			ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Ai	Giorni										
1/1/2006	31/12/2006	7	77	0	77	0	0	77	515,99	43,00		



TABELLA E7

**ONERE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE  
(ALTRO PERSONALE)**

**ANNO 2007**

Periodo				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
				ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Mesi	Giorni	0	0	0	39	0	39	2.036,23	169,60		
1/1/2007	31/12/2007	13	0	0	0	0	39	0	39				

**Onere differenze Isp. Capo - Isp. Sup. con 8 anni**

Periodo				ruolo ordinario			ruolo tecnico			FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE COMPLESSIVO
				ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRO PERSONALE	RIASSORBITO	TOTALE RUOLO TECNICO				
Dal	Al	Mesi	Giorni	77	0	77	0	0	0	515,99	43,00	43.043,00	
1/1/2007	31/12/2007	13	0	77	0	77	0	0	0				

**Onere differenze Isp. Sup. - Isp. Sup. con 8 anni**

**TABELLA E8**

<b>RIEPILOGO ONERI ALTRO PERSONALE CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	
<b>ANNO</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
<b>2001</b>	<b>0,00</b>
<b>2002</b>	<b>0,00</b>
<b>2003</b>	<b>200.059,40</b>
<b>2004</b>	<b>197.687,20</b>
<b>TOTALE</b>	<b>397.746,60</b>

<b>2005</b>	<b>255.756,80</b>
<b>2006</b>	<b>187.519,40</b>
<b>2007</b>	<b>129.030,20</b>

TABELLA FRIEPILOGO ONERICORPO FORESTALE DELLO STATO

ANNO	ONERE EX SOTTUFFICIALI E VII QUALIFICA	ONERE ALTRO PERSONALE	ONERE COMPLESSIVO
2001	63.788,86	0,00	63.788,86
2002	80.489,50	0,00	80.489,50
2003	238.690,83	200.059,40	438.750,23
2004	103.762,41	197.687,20	301.449,61
<b>TOTALE</b>	<b>486.731,60</b>	<b>397.746,60</b>	<b>884.478,20</b>
2005	53.661,40	255.756,80	309.418,20
2006	60.277,40	187.519,40	247.796,80
2007	91.340,60	129.030,20	220.370,80

## TABELLA G

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

## DIMOSTRAZIONE ONERI ISPEZZORI RUOLO SEPARATO E LIMITATO

Maggior onere anno 2003 "Ruolo Speciale"											
Livello Retributivo	Stipendio annuo	Indennità Pensionabile	Indennità Integrativa Speciale	Scatti per grado	Oneri a carico dello	Totale Unitario	Maggior Onere Unitario	Unità interessate	Maggior Onere Complessivo	Maggior Onere Complessivo	
										1.820,11	29.121,81
VI	9.675,07	7.316,40	6.371,04	589,75	7.832,39	31.784,65		16		1.820,11	29.121,81
Maresciallo Ordinario											
VII	11.082,86	7.795,20	6.445,80		8.280,90	33.604,76					
Ispettore Capo											
Maggior onere anno 2004 "Ruolo Speciale"											
Livello Retributivo	Stipendio annuo	Indennità Pensionabile	Indennità Integrativa Speciale	Scatti per grado	Oneri a carico dello	Totale Unitario	Maggior Onere Unitario	Unità interessate	Maggior Onere Complessivo	Maggior Onere Complessivo	
										1.820,11	29.121,81
VI	9.675,07	7.316,40	6.371,04	589,75	7.832,39	31.784,65		16		1.820,11	29.121,81
Maresciallo Ordinario											
VII	11.082,86	7.795,20	6.445,80		8.280,90	33.604,76					
Ispettore Capo											
Maggior onere anno 2005 "Ruolo Speciale"											
Parametro Stipendiale	Stipendio annuo	Indennità Pensionabile	Oneri a carico dello	Totale Unitario	Maggior Onere Unitario	Unità interessate	Maggior Onere Complessivo	Maggior Onere Complessivo			
								2.070,12	33.121,92		
120,75	18.007,53	7.316,40	8.280,93	33.604,86		16		2.070,12	33.121,92		
Maresciallo Ordinario											

## TABELLA G

## CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

## DIMOSTRAZIONE ONERI ISPEZZORI RUOLO SEPARATO E LIMITATO

Maggior onere anno 2006 "Ruolo Speciale"									
Parametro Stipendiale	Stipendio annuo	Indennità Pensionabile	Oneri a carico dello	Totale Unitario	Maggior Onere Unitario	Unità interessate	Maggior Onere Complessivo		
128,00	19.088,73	7.795,20	8.791,05	35.674,98					
Maresciallo Ordinario	120,75	18.007,53	8.280,93	33.604,86					
					2.070,12	16	33.121,92		
Ispezzore Capo	128,00	19.088,73	8.791,05	35.674,98					
Maggior onere anno 2007 "Ruolo Speciale"									
Parametro Stipendiale	Stipendio annuo	Indennità Pensionabile	Oneri a carico dello	Totale Unitario	Maggior Onere Unitario	Unità interessate	Maggior Onere Complessivo		
128,00	19.088,73	7.795,20	8.791,05	35.674,98					
Maresciallo Ordinario	120,75	18.007,53	8.280,93	33.604,86					
					2.070,12	16	33.121,92		
Ispezzore Capo	128,00	19.088,73	8.791,05	35.674,98					



TABELLA G1

CORPO POLIZIA PENITENZIARIA  
TABELLA DIMOSTRATIVA ONERE UNITARIO ANNUALE PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE

Periodo	Ispettore Capo					Ispettore Superiore					Differenze						M.A.P. a carico dell'Ente		
	Stipendio	Rendimento Perc.	Status D.L. 76/2001	I.L.S.	Ind. Perm.	Stipendio	Rendimento Perc.	Status D.L. 76/2001	I.L.S.	Ind. Perm.	Retribuzione D. Leg. 18/2003	Contributo Previd.	Contributo Inq.	Contributo T. U.I.L.	Ind. Perm.	Contributo Previd.		Contributo Inq.	Contributo T. U.I.L.
BIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,18	0,00	872,02	0,00	0,00	872,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,81
04/01/2009 A/21/2009	11.002,86	0,00	0,00	7.249,40	7.789,29	0,00	0,00	8.495,48	8.495,48	8.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,08
04/01/2009 A/21/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,69	0,00	895,69	0,00	0,00	895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00
04/01/2009 A/21/2009	11.002,86	0,00	0,00	7.249,40	7.789,29	0,00	0,00	8.495,48	8.495,48	8.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,08
04/01/2009 A/20/2009	19.381,20	0,00	0,00	0,00	7.299,20	0,00	0,00	8.192,40	8.192,40	8.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,40

Periodo	Ispettore Superiore - Cont. Comissario				Differenze				M.A.P. a carico dell'Ente	
	Stipendio	Ind. Perm.	Status	Rend.	Stipendio	Ind. Perm.	Status	Rend.		
04/01/2009 A/20/2009	8.192,40	0,00	0,00	6.162,40	8.192,40	0,00	0,00	0,00	200,35	-22,81



TABELLA G3

**CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA  
ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**

Periodo				Onere differenze Isp. Capo - Isp. Superiore										ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO
				ruolo ordinario			ruolo tecnico				FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE			
Dal	Al	Meat	Giorni	PERSONALE ART. 8 c. 1 lett. c) l. n. 200/95	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRQ PERSONALE EX RUOLO	ESAUIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO				FORZA COMPLESSIVA	ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE
1/1/2003				546	0	546	0	0	0	0	546	546	-44,39	-24.236,94		
1/1/2003	31/12/2003	13	0	546	0	546	0	0	0	0	546	546	1.632,91	985.895,94		

**TABELLA G4**

**CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA  
ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**

Periodo				Onere differenze Ispettore Capo - Ispettore Superiore							ONERE UNITARIO MENSILE	ONERE UNITARIO ANNUALE	ONERE COMPLESSIVO
				ruolo ordinario			ruolo tecnico						
Dal	Al	Mezzi	Giorni	PERSONALE ART.8 c.1 lett. c D.lvo 200/95	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRQ PERSONALE EX RUOLO ESAURIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO	546	-64,84	136,08	-35.402,64
1/1/2004	31/12/2004		13	546	0	546	0	0	0				
1/1/2004	31/12/2004		0	546	0	546	0	0	0	546	1.632,91		965.895,84

## TABELLA G5

**CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA  
ONERE COMPLESSIVO PER PROMOZIONE AD ISPETTORE SUPERIORE**

Periodo				Onere differenze Ispettore Capo - Ispettore Superiore										ONERE COMPLESSIVO
				ruolo ordinario			ruolo tecnico				FORZA COMPLESSIVA			
Dal	Al	Mesi	Giorni	PERSONALE ART.8 c.1 lett. c D.lvo 200/95	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO ORDINARIO	ALTRQ PERSONALE EX RUOLO ESALRIMENTO	RIASSORBIMENTO	TOTALE RUOLO TECNICO					
1/1/2005	31/12/2005	13	0	546	0	546	0	0	0	546	0	2.035,23	169,60	1.203.820,81

**TABELLA H**

<b>RIEPILOGO ONERI PERSONALE ART. 8 C.1 LETT. C D.L.VO 200/95 CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA</b>		<b>PERSONALE RUOLO SEPARATO E LIMITATO</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
<b>ANNO</b>	<b>ONERE</b>	<b>ONERE</b>	<b>ONERE COMPLESSIVO</b>
2001	0,00	0,00	
2002	0,00	0,00	
2003	941.658,90	29.121,81	970.780,71
2004	930.493,20	29.121,81	959.615,01
<b>TOTALE</b>	<b>1.872.152,10</b>	<b>58.243,62</b>	<b>1.930.395,72</b>
2005	1.203.820,80	33.121,92	1.236.942,72
2006	1.203.820,80	33.121,92	1.236.942,72
2007			

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI**

<b>ANNO</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>dal 2006</b>
POLIZIA DI STATO	8.693.000	2.039.000	1.511.000
CORPO FORESTALE DELLO STATO	885.000	310.000	248.000
CORPO DI POLIZIA PENTITENZIARIA	1.931.000	1.237.000	1.237.000
ARMA DEI CARABINIERI	-	-	-
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>11.509.000</b>	<b>3.586.000</b>	<b>2.996.000</b>

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2004, n 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



*Decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004.*

**Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)*

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 1°

gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 sono riasorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di sostituto direttore tecnico, si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno 2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

## Articolo 2.

### *(Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato)*

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con la qualifica di ispettore capo, già in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e

guardie del Corpo forestale dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella settima qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore e di perito superiore, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito capo con decorrenza 1° settembre 1995 gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e a perito superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in possesso del grado di maresciallo del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato o, rispettivamente, della settima qualifica funzionale, se in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata, qualora successiva, al 1° gennaio 2001 ovvero al 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Le posizioni in soprannumero conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 e all'espletamento dei concorsi, di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *b*), e 47, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1, lettera *a*), e 47, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.

4. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al comma 2.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale inquadrato o promosso, ai sensi dei commi 1 e 2, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore.

6. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 1° gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con decorrenza 1° gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.

7. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, l'anzianità richiesta al personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in possesso della qualifica di

brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, è ridotta di due anni.

8. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 885.000 per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno 2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

### Articolo 3.

*(Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria)*

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2002 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni in soprannumero conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a decorrere dal 31 dicembre 2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.

4. Il personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.

6. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.931.000 per l'anno 2004 e di euro 1.237.000 a decorrere dall'anno 2005.

### Articolo 4.

*(Personale appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri)*

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio

2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

#### Articolo 5.

##### *(Personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza)*

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 1° gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venire meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

## Articolo 6.

*(Clausola copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno 2004, in euro 3.586.000 per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredata da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

## Articolo 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - PISANU - MARTINO -  
SINISCALCO - CASTELLI - ALEMANNI  
- MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI



